

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO**

Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau
dott. Giovanni Casella
dott. ssa Giuseppina Locorotondo
ha pronunciato la seguente

Presidente Rel.
Consigliere
Consigliere

SENTENZA

nella causa in grado di appello avverso la sentenza n. xxxx/2021 del Tribunale di Milano (giudice dr. Atanasio) promossa con ricorso

DA

PROMOTORE/AGENTE ASSICURATIVO

APPELLANTE

CONTRO

BANCA INCORPORANTE

APPELLATA

CONCLUSIONI

PER L'APPELLANTE

Come da ricorso in data 14 Gennaio 2022

PER L'APPELLATA

Come da memoria 23 Marzo 2022

FATTO E DIRITTO

Con sentenza n. xxxx/2021 il Tribunale di Milano pronunciando sul ricorso proposto da (**PROMOTORE**) nei confronti di **BANCA** ha così deciso: "Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente (**PROMOTORE**) a rimborsare alla **BANCA** le spese di lite che liquida in € 5,200,00 oltre accessori ed oltre 15% spese generali.

Il **PROMOTORE/AGENTE ASSICURATIVO** aveva proposto le seguenti conclusioni:

*accertata e dichiarata la risoluzione del contratto d'agenzia intercorso tra il sig. (**PROMOTORE**) e **IMPRESA CONTROLLATA**, oggi **BANCA INCORPORANTE**, per volontà esclusiva della Banca e per fatto non imputabile al Promotore, condannarsi **BANCA INCORPORANTE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. (omissis) della somma di € 12.782,89= a titolo di indennità di preavviso, della somma di € 18.782,00= a titolo di indennità di risoluzione, ed € 20.460,89= a titolo di indennità suppletiva di clientela, il tutto oltre oneri accessori di legge, interessi e rivalutazione monetaria del dovuto al saldo;*

*- accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale posto in essere da **IMPRESA CONTROLLATA**, oggi **BANCA INCORPORANTE**, per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede durante l'esecuzione del contratto intercorso tra le parti, condannarsi **BANCA INCORPORANTE** in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno conseguentemente patito dal sig. (**PROMOTORE**), da liquidarsi in via equitativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1226 c.c., e in ogni caso nella misura non inferiore ad € 10.000,00=, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. In ogni caso: spese, competenze ed onorari di causa interamente rifiusi".*

La vicenda oggetto della controversia è così correttamente, in estrema sintesi, riassunta nella sentenza appellata:

*"Il ricorrente (**PROMOTORE**), già agente assicurativo di **IMPRESA CONTROLLANTE**, ha prestato attività di promotore finanziario per conto di **OMISSIS**, poi divenuta **OMISSIS**. prima con un contratto stipulato in data 16 settembre 2003 e, quindi, con un nuovo contratto d'agenzia senza rappresentanza decorrente dal 1° gennaio 2007.*

Già il contratto stipulato nel 2003 prevedeva che: “Il presente mandato viene conferito in ragione ed in funzione del fatto che il Promotore svolge attività di Agente di Assicurazioni per conto della impresa controllante della **IMPRESA CONTROLLATA**. È pertanto espressa volontà delle parti attribuire al presente mandato carattere accessorio e subordinato rispetto al Contratto di Agenzia in corso tra il Promotore e la **IMPRESA CONTROLLANTE**, con conseguente automatica cessazione del mandato stesso al verificarsi della risoluzione del Contratto di Agenzia, come infra stabilito dall’art. 8.2”.

L’art. 8.2 del contratto disponeva che: “In ogni caso, il presente mandato cesserà automaticamente con la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di Agenzia tra il Promotore e la **IMPRESA CONTROLLANTE** o con la cancellazione del Promotore dall’Albo Agenti di Assicurazione od ancora con il verificarsi della perdita dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per l’esercizio dell’attività di Promotore Finanziario”.

In data 01.01.2007, **IMPRESA CONTROLLATA**, sottoponeva al **PROMOTORE** (il quale era subagente presso **OMISSIS**) un nuovo contratto d’agenzia che all’art. 24.1 disponeva che: “Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato sul presupposto essenziale per la Banca che il Promotore rivesta al contempo la qualità di Sub-Agente e/o procuratore e/o dipendente di una Agenzia del **OMISSIS**”

Il successivo Art. 24.2 prevedeva poi “ Nel caso in cui il promotore perda per una qualunque causa, anche a Lui non imputabile, la qualità di sub Agente e/o procuratore e/o dipendente di un’Agenzia del **OMISSIS**, la Banca potrà ritenere tale circostanza come recesso dal presente contratto da parte del Promotore con obbligo di preavviso da parte dello stesso ma con facoltà da parte della Banca di rinunciare, in tutto o in parte al preavviso dovutole senza obbligo per la Banca ad alcuna indennità sostitutiva salvo comunque quanto previsto all’art. 6”.

Pur avendo il nuovo contratto sostanzialmente replicato quello del 2003 per quanto attiene alla volontà delle parti (ed in particolare della Banca) di vincolare il contratto di promotore a quello di agenzia o subagenzia con **IMPRESA CONTROLLANTE**, tuttavia il contratto del 2007 prevede che il venire meno del contratto di agenzia con **IMPRESA CONTROLLANTE** non costituisce più requisito essenziale per il rapporto di agenzia con **BANCA INCORPORANTE** ma solo che questa avrebbe potuto qualificare la cessazione come recesso dal contratto di promotore finanziario.

Effettivamente, in data 1° marzo 2008, il **PROMOTORE** ha comunicato il recesso dal contratto di sub-agenzia con **IMPRESA CONTROLLANTE** (con l’intento di iniziare una collaborazione per conto dell’Agenzia **OMISSIS** di Albino) al termine del periodo di preavviso di 30 giorni previsto nel contratto di agenzia assicurativa con **IMPRESA CONTROLLANTE** che pertanto sarebbe cessato il 31 marzo 2008.

Fin qui i fatti sono assolutamente pacifici tra le parti.

L’incarico di promotore finanziario per conto di **IMPRESA CONTROLLATA** è proseguito fino a dicembre 2008: secondo la società resistente in quanto il ricorrente avrebbe dovuto lavorare il preavviso di 8 mesi successivo al recesso; secondo il (**PROMOTORE**) in quanto il rapporto di collaborazione era proseguito senza soluzione di continuità, come gli avevano assicurato due dipendenti di **IMPRESA CONTROLLATA**: il Responsabile Area Vendite Nord-Ovest, dr. (**omissis**), e il Regional Manager dr. (**omissis**).

Il ricorrente pertanto svolgeva regolarmente il proprio mandato fino al 14.12.2008, quando si rendeva conto di non potere più accedere al sistema informatico di **IMPRESA CONTROLLATA**.

È con comunicazione datata 10.12.2008, inviata in data 22.12.2008, **IMPRESA CONTROLLATA** comunicava al (**PROMOTORE**) di recedere dal contratto a far data dal 30.11.2008.

Oggetto del presente giudizio è la rivendicazione da parte del ricorrente della liquidazione delle sue spettanze con riferimento alle indennità: sostitutiva del preavviso, di risoluzione del rapporto e suppletiva di clientela riferite al suo rapporto di promotore finanziario, in quanto addebita alla Banca la responsabilità della risoluzione del rapporto di collaborazione. Dal canto suo la società fa due eccezioni: la prima di decadenza in quanto il ricorrente avrebbe fatto richiesta della liquidazione delle sue spettanze oltre un anno dalla cessazione del rapporto; la seconda, che attiene più strettamente al merito della vicenda, in quanto attribuisce alla scelta del ricorrente di recedere dal rapporto di subagenzia con **IMPRESA CONTROLLANTE** – qualificata dalla banca come di recesso anche dal

rapporto di collaborazione di promotore finanziario – la responsabilità della risoluzione anche dell'altro rapporto con perdita del diritto alle indennità più su indicate...”

Il Tribunale ha ritenuto infondata l'eccezione di decadenza osservando che “il rapporto di collaborazione è cessato il 30 novembre 2008, concluso il periodo di preavviso lavorato; peraltro con la comunicazione del 10.12.2008, inviata in data 22.12.2008, **IMPRESA CONTROLLATA** ufficializzava la risoluzione del rapporto a far data dal 30.11.2008. Ed il 12.1.2009 il ricorrente ha fatto richiesta di pagamento delle sue spettanze (l'errata indicazione dell'anno 2008 è solo frutto di un refuso e non può certo pregiudicare l'efficacia della comunicazione) ...”.

Nel merito, il Tribunale ha ritenuto, per vari profili, infondata la tesi di (**PROMOTORE**) per la quale la Banca avrebbe dovuto comunicargli di volersi avvalere della clausola di cui all'art. 24 del contratto; ha osservato che “dell'obbligo di tale tempestiva comunicazione da parte della Banca non vi è traccia nel contratto. La Banca ha correttamente atteso che il ricorrente lavorasse il preavviso comunicando al ricorrente, in maniera sufficientemente tempestiva, dopo qualche settimana, la volontà di avvalersi della condizione ...”.

Il Tribunale ha quindi ritenuto infondate le domande affermando: “Il preavviso non spetta in quanto è stato compiutamente lavorato dal ricorrente. L'indennità suppletiva di clientela e l'indennità di risoluzione del rapporto in quanto il ricorrente è receduto dal rapporto...”.

Ha proposto appello (**PROMOTORE**) chiedendo, in riforma della sentenza, l'accoglimento delle domande proposte.

Ha resistito **BANCA INCORPORANTE** eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c. e chiedendone comunque nel merito il rigetto.

BANCA INCORPORANTE ha proposto appello incidentale solo condizionato censurando la sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione di decadenza ed assumendo per vari profili, che “ Il Tribunale in primo grado non ha, infatti, ponderato con la dovuta attenzione che la prima richiesta di pagamento dell'indennità di cessazione del rapporto è stata inviata dal sig. (**PROMOTORE**) solo nell'aprile del 2010”; che “né si può escludere l'intervenuta decadenza avversaria solo invocando un asserito errore materiale ...giacchè la sentenza trascura che si tratterebbe di errore ripetuto per due volte: la prima nella lettera 12 gennaio 2008 ...e la seconda nella dal lettera legale il inviata successivo 25 gennaio 2015...”. Disposto dalla Corte il c.d. rito cartolare in forza della normativa correlata alla emergenza Covid 19, all'udienza del 4 Aprile 2022 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.

oooooooo

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art. 434, comma 1 cpc nel testo introdotto dall'art. 54 comma 1 lettera c bis del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge 134/2012.

In materia la Corte di Cassazione (sent. 5.2.2015 n. 2143) ha affermato che gli oneri che vengono imposti dalla norma alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.

La Corte ha precisato che “con la reiterata locuzione “indicazione “il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto”; il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno recentemente ribadito e chiarito che gli articoli 342 e 434 c.p.c. “vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017).

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres.-Rel. Giovanni Picciau, del 26/04/2022 n. 335

Tenuto conto di tali principi , ritiene questo Collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 cpc . : le parti della sentenza impugnata sono state individuate ; i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.

oooooooo

Nel merito l'appello è infondato per le considerazioni che seguono.

Con un unico articolato motivo di appello, (**PROMOTORE**) censura la sentenza per una "erronea interpretazione del contratto, con violazione degli articoli 116 c.p.c. e degli art. 1363 e 1370 c.c. ".

L'appellante rileva che " questione essenziale della presente vicenda è infatti l'interpretazione della clausola n. 24 del contratto di agenzia " ; che la clausola , a suo avviso, attribuisce alla Banca la mera potenzialità di avvalersi o meno della condizione risolutiva prevista e non l'automatica risoluzione del contratto al suo verificarsi " ; che " essendo infatti rinunciabile , il verificarsi dell'evento dedotto nella condizione non è produttivo da solo , degli effetti che vi si ricollegano , ma necessita di un ulteriore dichiarazione della parte favorita " ; che " ciò nel caso non è avvenuto ; la banca non ha infatti esercitato tale facoltà e la condotta serbata in seguito a marzo 2008non può che essere considerata quale comportamento concludente , ovvero tacita rinuncia ad avvalersi di tale possibilità " .

L'appellante ribadisce che solo a dicembre la Banca ha deciso unilateralmente di recedere dal contratto ; chiede quindi la rimessione della causa in istruttoria per la quantificazione delle somme a lui dovute anche attraverso l'espletamento di una CTU contabile ; chiede inoltre l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno formulata in via equitativa " risultando di ogni evidenza come la Banca si sia resa gravemente inadempiente nei confronti del suo promotore , violando gli obblighi di lealtà e buona fede cui era tenuta per tutta la durata del rapporto contrattuale " .

Tali censure , ad avviso del Collegio , non colgono nel segno.

L'appellante sostiene che la Banca non si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 24 comma 2 e che " la condotta serbata in seguito a marzo 2008...non può che essere considerata quale comportamento concludente , ovvero tacita rinuncia ad avvalersi di tale facoltà " ; l'appellante assume quindi che la comunicazione della Banca in data 10.12.2008 , con la presa d'atto della avvenuta risoluzione del rapporto al 30.11.2008 , alla conclusione del periodo di preavviso di otto mesi 1aprile 2008 – 30 Novembre 2008 , debba essere considerata una autonoma iniziativa della Banca di recedere dal rapporto. Tali argomentazioni non sono condivisibili.

Il Collegio, in senso contrario, condivide le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale laddove ha osservato che dopo il recesso di (**PROMOTORE**) da **IMPRESA CONTROLLANTE** la Banca " ha lasciato che il ricorrente lavorasse regolarmente il preavviso di 8 mesi secondo quanto stabilito dal contratto con decorrenza dal 1 Aprile ; e la comunicazione di presa d'atto della avvenuta risoluzione del rapporto da parte della società è stata effettivamente comunicata con lettera del 10.12.2008 , inviata il successivo 22.12.2008, che dava atto della risoluzione a far tempo dal 30.11.2008 " .

Ritiene il Collegio che nella fattispecie la condotta serbata dalla Banca successivamente al Marzo 2008 non possa considerarsi, così come invece assume l'appellante, quale comportamento concludente, ovvero tacita rinuncia ad avvalersi di quanto previsto dall'art. 24.2 del contratto del 1.1.2007 .

In tal senso non può infatti darsi rilievo all'attività lavorativa svolta da (**PROMOTORE**) e alle comunicazioni da lui ricevute dalla Banca dopo il 1° aprile 2008.

Ed infatti, ad avviso del Collegio, dal 1 Aprile 2008 la Banca ha consentito e garantito a (**PROMOTORE**), senza provvedere a comunicare la rinuncia prevista contrattualmente (art. 6, espressamente richiamato dall'art. 24), solo lo svolgimento del periodo di preavviso cui egli era tenuto in forza dell'art. 6 dello stesso contratto del 1° gennaio 2007.

Le stesse scadenze temporali della vicenda inducono poi ad escludere la sussistenza di un comportamento concludente in cui ravvisare una rinuncia tacita atteso che, in data prossima alla scadenza del periodo di preavviso (30 Novembre 2008), la Banca ha comunicato a (**PROMOTORE**) l'intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro proprio facendo riferimento alla data del 30 Novembre 2008.

La Corte, in sintonia con quanto già osservato dal Tribunale, rileva inoltre che dalla stessa documentazione prodotta da (**PROMOTORE**) si evince che nel periodo successivo al 1 aprile 2008 si è posto il problema della necessità di un nuovo contratto: si consideri il doc. n. 6 prodotto dal ricorrente; nella email del 28 aprile 2008 il referente superiore di (omissis) (omissis) allude espressamente alla predisposizione di un nuovo mandato.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres.-Rel. Giovanni Picciau, del 26/04/2022 n. 335

Rileva allora il Collegio che il riferimento ad un “nuovo” mandato smentisce l’assunto di una rinuncia tacita della Banca di avvalersi della disciplina prevista dall’art. 24 comma 2 in discussione; in altri termini, la asserita rinuncia tacita avrebbe comportato la permanenza di efficacia del precedente contratto e non la necessità di predisporre un altro e nuovo mandato.

Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione; non vi è spazio per alcuna pretesa risarcitoria atteso che la Banca nella fattispecie ha inteso applicare la disciplina contrattualmente prevista dall’art. 24.2 del contratto di cui è causa.

In conclusione l’appello va rigettato.

Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’appellata ex d.m. 55/2014 e 37/2018, tenuto conto del valore della causa e dell’assenza di attività istruttoria, nella misura specificata in dispositivo

PQM

Rigetta l’appello avverso la sentenza n. xxxx/2021 del Tribunale di Milano; condanna l’appellante al pagamento delle spese del grado che, in favore di parte appellata, liquida in complessivi euro 4800,00, oltre spese generali ed oneri di legge.

Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.

Milano, 4 Aprile 2022

Il Presidente

Giovanni Picciau

**Il presente provvedimento è stato modificato nell’aspetto grafico, con l’eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*